



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 22/10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 15 settembre 2009, n. 479

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) D.Lgs. 59/2005 rilasciata alla Società S.OL.Vi.C s.r.l. con sede legale nel Comune di Canosa di Puglia (Prov. BAT), via Cerignola Km 0,900 per la piattaforma depurativa di reflui liquidi speciali pericolosi e non (Cod. IPPC 5.1 5.3) ubicata nel Comune Canosa di Puglia (Prov. BAT) alla località "c.da Tufarelle".

L'anno 2009, addì del mese di in Modugno (BA), presso l' Area politica per l'ambiente le reti e la qualità urbana - Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO
TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO IPPC-AIA,
ING. GENNARO ROSATO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile del Servizio Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella espletata dall'Ufficio IPPC/ inerente l' Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata come AIA;

ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" c.s.m.i;

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti” e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;
- la L.R. 17 del 13 agosto 1993: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 13 del 13 luglio 1996: “Nuove norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure per l’attuazione del Piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 13.08.93 n. 17: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani””.
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: “Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: “Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”. Completamento, integrazione e modificazione”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 56 del 26 marzo 2004: “Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.33 Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale”;
- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: “Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate”;

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n. 18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica presentata, ai sensi del D.Lgs. 59/05, dalla Società S.OL.Vi.C s.r.l. con sede legale a Canosa di Puglia, in via Cerignola Km 0,900, per l’acquisizione dell’ autorizzazione integrata ambientale per la piattaforma depurativa di reflui liquidi speciali pericolosi e non (Cod. IPPC 5.1 5.3) ubicata nel Comune di Canosa di Puglia (Prov. BAT) alla località “c.da Tufarelle”, acquisita al protocollo del Settore in data 12 gennaio 2007 n. 762;

visto che l’impianto oggetto di AIA esercita le seguenti attività per la gestione rifiuti:

- D8 (trattamento biologico);
- D9 (trattamento fisico-chimico);
- D13 (raggruppamento preliminare);
- D14 (ricondizionamento preliminare);
- D15 (deposito preliminare);

vista la documentazione integrativa fornita dalla Ditta (richiesta dell' Ufficio come da note in atti, da produrre conformemente alla modulistica di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.06)

vista la comunicazione dell'Ufficio IPPC/AIA avvio del procedimento avvenuta in data 07.08.2007 prot. 12798;

visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 26 ottobre 2007, sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno";

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (costituita ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388/2006 con determinazione del dirigente del settore ecologia del 5 febbraio 2007 n. 58) presso la Provincia di Bari in data 29 ottobre 2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

preso atto degli esiti della prima Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 16 dicembre 2007, a seguito della quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e acquisita al protocollo dell'Ufficio il giorno 23 Aprile 2008 con n. 6320;

preso atto di quanto osservato e di quanto stabilito durante il sopralluogo congiunto presso l'impianto in data 3 luglio 2008, si è tenuta la Segreteria Tecnica, presso gli Uffici della Regione Puglia, in cui veniva concordata, da parte di tutti gli enti intervenuti, la necessità di chiedere alla Società, vedi verbali agli atti, una "proposta operativa di gestione per l'allontanamento dei reflui attualmente presenti nelle strutture di stoccaggio che si presentano al limite della capacità di contenimento e comunque non adeguate alla BAT di settore"

preso atto di quanto stabilito in sede di Segreteria Tecnica, si è tenuta la II Conferenza dei servizi in data 3 dicembre 2008. In tale sede veniva data lettura del verbale di segreteria Tecnica e si condizionava il parere favorevole al rilascio dell'AIA, da parte di tutti i presenti, alla proposta di adeguamento dell'impianto alle BAT di settore, relativamente all'area di stoccaggio. A tal proposito la Società riferiva "di poter sostenere solo i costi per la realizzazione della copertura riferita alle sole tre vasche più piccole e dei tre silos, specificando altresì di poter dismettere definitivamente le altre due di volumetrie maggiori".

preso atto della documentazione tecnica presentata dalla Società, a seguito della loro stessa proposta formulata in sede di CdS, e acquisita al protocollo dell'Ufficio il giorno 31 Marzo 2009 con prot. n. 4226, si è tenuta la Conferenza dei servizi conclusiva in data 24 giugno 2009 le cui risultanze di assenso al rilascio dell'AIA, come da verbali in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento, determinavano l'autorizzabilità dell'impianto alle condizioni e prescrizioni tutte riportate nel presente provvedimento e relativo allegato tecnico "Allegato A". Nella predetta conferenza si precisava, ai fini della conclusione del procedimento in corso:

- che la Società dovrà, svuotare le vasche da 133.000 mc e 60.000 mc lordi, che dovranno essere destinate a diverso utilizzo secondo la tempistica prevista dal cronoprogramma approvato, (Allegato C);

- che la Società è tenuta a ridurre la volumetria attualmente stoccata all'interno dell'impianto di almeno 20.000 mc annui, corrispondenti al 20% dell'attuale capacità di trattamento dell'impianto;
- che venga verificata, anche al fine di un eventuale riesame del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., dopo un periodo di 9 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a decorrere dall'effettivo avvio dell'impianto, la effettiva capacità di trattamento impiantistico in relazione:

a) alla compatibilità ambientale dello scarico finale con gli specifici valori di tutela del corpo idrico superficiale ricettore anche in funzione di eventuali vincoli posti dal Piano di Tutela delle acque;

b) alla effettiva capacità di svuotamento delle vasche interrato, prevedendo la possibilità tecnica, di effettuare il trattamento dei reflui, quindi il conseguente svuotamento dei bacini per una quantità annua superiore ai 20.000 m³ concordata;

c) al miglioramento delle attività di monitoraggio ambientale, così come rivenienti dagli eventuali esiti anche preliminari dei lavori del tavolo tecnico appositamente costituito dal Comune di Canosa di Puglia per lo studio ambientale della contrada Tufarelle cui hanno aderito Regione Puglia, Provincia di BAT, ASL BAT, Comune di Canosa di Puglia, ARPA Puglia nonché i soggetti privati interessati.

ritenuto pertanto di rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nel D.M. del 29/01/2007; che condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

dato atto che il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

dato atto che:

- l'allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del provvedimento, contiene:
 - 1. Identificazione dell'Impianto;
 - 2. inquadramento urbanistico, territoriale, idrogeologico, sismico;
 - 3. Autorizzazioni in possesso e considerate nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 4. documenti progettuali acquisiti durante il procedimento istruttorio;
 - 5. descrizione sommaria del processo produttivo;
 - 5.1. gestione rifiuti;
 - 5.2. codici CER autorizzati;
 - 6. emissioni atmosferiche;
 - 7. gestione acque;
 - 7.1. approvvigionamento idrico;
 - 7.2. gestione acque meteoriche;
 - 7.3 monitoraggio acque sotterranee;
 - 8. scarichi idrici;
 - 9. gestione rifiuti prodotti;
 - 10. emissioni sonore;
 - 11. piano di monitoraggio e controllo;
 - 12. adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio;

- 13. sistemi di gestione;
- 14. rischio di incidente rilevante;
- 15. prescrizioni contenute nella determina n. 50 del 18 aprile 2007, rilasciata dal servizio “rifiuti” della provincia di bari;

- l'allegato tecnico “Allegato B”, parte integrante del provvedimento, contiene:

- Tabella Chimica Di Compatibilità

- l'allegato tecnico “Allegato C”, parte integrante del provvedimento, contiene:

- Cronoprogramma temporale degli interventi

dato atto che il rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, ed è condizionato all'adozione dei necessari provvedimenti che, l'autorità competente dovrà necessariamente disporre trattandosi di materia ambientale;

dato atto che il D.Lgs n. 59/05 all'articolo 18, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria dell' Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

dato atto che con D.G.R. n.1388 del 19.09.06, la Giunta Regionale ha disposto che nelle more dello specifico Decreto Ministeriale, concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, i gestori richiedenti provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta;

dato atto che l'impianto è soggetto alle garanzie finanziarie, da presentare a favore della Provincia di BAT nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare, nonché tempi e modalità sono riportati nel dispositivo.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Fatte salve tutte le considerazioni esposte in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n.59/05, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società S.OL.Vi.C s.r.l., con sede legale nel Comune di Canosa di Puglia (Prov. BAT), via Cerignola Km 0,900 per la piattaforma depurativa di reflui liquidi speciali pericolosi e non (Cod. IPPC 5.1 5.3) ubicata nel Comune Canosa di Puglia (Prov. BAT) alla località “c.da Tufarelle” per l'impianto che esercita le seguenti attività per la gestione rifiuti:

- D8 (trattamento biologico);
 - D9 (trattamento fisico-chimico);
 - D13 (raggruppamento preliminare);
 - D14 (ricondizionamento preliminare);
 - D15 (deposito preliminare);
- per i quantitativi di rifiuti indicati nell'Allegato Tecnico "Allegato A" parte integrante del presente provvedimento.

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:

- che la Società dovrà, svuotare le vasche da 133.000 mc e 60.000 mc lordi, che dovranno essere destinate a diverso utilizzo secondo la tempistica prevista dal cronoprogramma approvato, (Allegato C);
- che la Società è tenuta a ridurre la volumetria attualmente stoccata all'interno dell'impianto di almeno 20.000 mc annui, corrispondenti al 20% dell'attuale capacità di trattamento dell'impianto;
- che venga verificata, anche al fine di un eventuale riesame del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., dopo un periodo di 9 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a decorrere dall'effettivo avvio dell'impianto, la effettiva capacità di trattamento impiantistico in relazione:

d) alla compatibilità ambientale dello scarico finale con gli specifici valori di tutela del corpo idrico superficiale ricettore anche in funzione di eventuali vincoli posti dal Piano di Tutela delle acque;

e) alla effettiva capacità di svuotamento delle vasche interrato, prevedendo la possibilità tecnica, di effettuare il trattamento dei reflui, quindi il conseguente svuotamento dei bacini per una quantità annua superiore ai 20.000 m³ concordata;

f) al miglioramento delle attività di monitoraggio ambientale, così come rivenienti dagli eventuali esiti anche preliminari dei lavori del tavolo tecnico appositamente costituito dal Comune di Canosa di Puglia per lo studio ambientale della contrada Tufarelle cui hanno aderito Regione Puglia, Provincia di Bari, ASL BAT, Comune di Canosa di Puglia, ARPA Puglia nonché i soggetti privati interessati.

3. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata alle condizioni, prescrizioni e modalità, riportate nel presente provvedimento ed allegati tecnici "Allegato A", "Allegato B" e "Allegato C" che costituiscono parte integrante dello stesso;

4. che il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";

5. che la Società è tenuta a rispettare condizioni, prescrizioni e i limiti così come definiti nel presente provvedimento e negli allegati tecnici "Allegato A", "Allegato B" e "Allegato C" che costituiscono parte integrante dello stesso;

6. che la presente Autorizzazione ha validità di 5 anni;

7. che la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di BAT, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18. Ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Regionale sono indicate le attività di trattamento da prendere in esame nell' allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento;

8. le garanzie finanziarie dovranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di BAT, entro 60 (trenta) giorni dal rilascio dell'AIA, tenendo presente che la presentazione e l'accettazione delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento;

9. dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, entro i suddetti termini, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A" punto 4, comma 2 del R.R. n. 18/07;
10. la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le modifiche dell'impianto, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;
11. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di BAT e presso il Comune di Canosa;
12. di notificare, a cura dell'Ufficio IPPC-AIA del Servizio Ecologia, il presente provvedimento alla Società S.OL.Vi.C s.r.l., con sede legale nel Comune di Canosa di Puglia (Prov. BAT), via Cerignola Km 0,900;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di BAT, al Comune di Canosa, all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL Canosa competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;
14. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;
15. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di BAT e presso il Comune di Canosa (BAT);
16. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
17. l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di BAT, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta, ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;
18. che l' Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;
19. ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente f.f. Ufficio IPPC-AIA
Dott. Ing. Gennaro Rosato